

Civile Ord. Sez. 6 Num. 1845 Anno 2018

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE

Relatore: SCALISI ANTONINO

Data pubblicazione: 25/01/2018

ORDINANZA

sul ricorso 27754-2016 proposto da:

AVIS BUDGET ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZA COLA DI RIENZO, 92, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO DE NISCO, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

COMUNE di FIRENZE, in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POLIBIO 15, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE LEPORIE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANDREA SANSONI;

- controricorrente -

contro


EQUITALIA SUD SPA 11210661002;



- intimata -

avverso la sentenza n. 2064/2016 del TRIBUNALE di FIRENZE,
emessa il 24/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 26/10/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO
SCALISI.



Il Collegio preso atto

che il Consigliere relatore dott. A. Scalisi ha proposto che la controversia fosse trattata in Camera di Consiglio non partecipata della Sesta Sezione Civile di questa Corte, ritenendo il ricorso infondato, posto che il difetto di legittimazione sostanziale passiva andava proposto in sede di opposizione al verbale di accertamento.

La proposta del relatore è stata notificata alle parti.

Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe, dal quale risulta che Avis Budget Italia spa con ricorso del 23 novembre 2016 ha chiesto a questa Corte la cassazione della sentenza n. 2064 del 2016, con la quale il Tribunale di Firenze accoglieva l'appello promosso dal Comune di Firenze e riformava la sentenza n. 1039 del 2015 con la quale il Giudice di Pace di Firenze aveva accolto l'opposizione proposta dalla società Avis Budget Italia e annullava la cartella di pagamento emessa da Equitalia Sud spa per infrazioni al CdS (art. 84 CdS locazione senza conducente), pari ad un importo totale di €. 14.228,58. Secondo il Tribunale il Giudice di Pace avrebbe dovuto accogliere l'eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune in relazione all'opposizione dell'Avis perché, trattandosi di un'opposizione a cartella esattoriale ove l'Avis eccepiva in prime cure il difetto di legittimazione sostanziale passiva, e, dunque, una questione di merito poiché atteneva alla titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio che andava proposta in sede di opposizione al verbale di accertamento. Nè valeva osservare che i verbali non erano stati notificati ai locatori perché, comunque, l'Avis avrebbe dovuto impugnare i verbali regolarmente notificati nei suoi confronti.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta per due motivi. Il Comune di Firenze ha resistito con controricorso.

Ragioni della decisione



1.= L'Avis Budget Italia spa lamenta:

a) Con il primo motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 23 della legge 689 del 1981, 386 Reg. CdS e 196 CdS in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. Secondo la ricorrente, avrebbe errato il Tribunale di Firenze nel dichiarare l'inammissibilità del ricorso, ritenendo che l'eventuale difetto di legittimazione sostanziale passiva avrebbe dovuto essere fatto valere in sede di opposizione avverso il verbale di accertamento, perché il ricorso in opposizione, ai sensi dell'art. 22 della legge 689 del 1981 nei confronti di una cartella esattoriale o dell'avviso di mora emesso per il recupero di sanzioni amministrative sarebbe pienamente legittimo e rappresenta lo specifico rimedio previsto dal legislatore, posto che, ai sensi degli artt. 296 comma 1 e 84 del CdS, nel caso concreto, la società non doveva rispondere dell'infrazione contestata. Infatti, l'organo accertatore una volta verificato che il veicolo era di proprietà di una società di noleggio avrebbe dovuto provvedere all'ulteriore notifica del verbale di contestazione al locatario e al conducente del veicolo indicato dalla società stessa e avrebbe dovuto procedere all'archiviazione del procedimento nei confronti della società proprietaria dell'automezzo. Se, dunque, l'organo accertatore, avuto la comunicazione, da parte della società, dei clienti che erano alla guida dell'autovetture al momento in cui sono stati elevati i verbali di contestazione ha, comunque, continuato il procedimento anche nei confronti della società notificando la cartella di pagamento, la stessa poteva essere impugnata proprio per far valere la sua mancata legittimazione passiva.

b) con il secondo motivo omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. Violazione ed errata applicazione dell'art. 196 CdS. Secondo la ricorrente il

Tribunale di Firenze non avrebbe correttamente applicato la normativa di cui all'art. 196 del CdS che dovrebbe essere interpretata, sempre secondo la ricorrente, nel senso che nel caso di vetture date in noleggio il proprietario non sarebbe tenuto, al pagamento della sanzione per violazione al codice della strada, in solido con il locatario ed il conducente.

1.1.= Entrambi i motivi, considerata la loro connessione, vanno esaminati congiuntamente e sono infondati. Entrambi i motivi sono legati da una questione di fondo che appare opportuno esaminarla in via prioritaria, e cioè, se la società Avis Budget Italia che gestisce un'attività di noleggio fosse solidalmente responsabile, o no, delle eventuali violazioni del codice della Strada commesse con le autovetture concessa in noleggio.

Sostanzialmente la ricorrente sostiene che, l'aver l'ultima parte della norma di cui all'art. 196 CdS indicato il solo locatario (e non già il proprietario o i soggetti equiparati indicati nella prima parte di detta norma) quale soggetto solidalmente responsabile nel caso di cui all'art. 84 del Codice della Strada (locazione di veicolo senza conducente), consentirebbe di escludere la responsabilità di colui che concede in locazione (breve) il veicolo, cioè il proprietario. Epperò, tale interpretazione non tiene conto della ratio complessiva della norma in questione, che ha voluto prevedere soggetti diversi dal proprietario del veicolo, quali obbligati in via solidale, solo nelle ipotesi specificamente indicate come l'usufruttario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria. La norma non prevede il semplice locatore del veicolo, e ciò per l'evidente ragione, indicata chiaramente dalla Corte di Appello, dell'agevole identificabilità, negli altri casi (diversamente dalla locazione semplice), del soggetto solidalmente responsabile. La norma, infatti, intende assicurare, attraverso la titolarità di un



diritto adeguatamente e agevolmente accertabile, la possibilità di ottenere il pagamento della sanzione. Nel caso della locazione del veicolo senza conducente, il rapporto di locazione riguarda solo il locatore e il locatario e il nominativo di quest'ultimo è noto al solo locatore (tranne specifici accordi tra le parti) Di qui, la ragione della mancata equiparazione del locatore alle ipotesi su indicate. Né, in ragione della ratio indicata, può sostenersi un'interpretazione dell'ultima parte dell'art. 196 Codice della Strada, che giunga a vanificare in concreto la solidarietà, una volta che non sia agevolmente identificabile il conducente e non sia altrettanto agevolmente accertabile il locatario, specie per i noleggi a breve termine. In definitiva e per queste ragioni deve concludersi che l'ultima parte dell'art. 196 Codice della Strada deve interpretarsi nel senso che il locatario è un ulteriore soggetto obbligato solidamente, oltre al proprietario (o ai soggetti equiparati) ed al conducente. (v. Cass. 18588/2015).

1.2.= Pertanto, nel caso specifico, correttamente, il Comune di Firenze rilevata l'infrazione e non essendo stato individuato il conducente provvede a notificare i verbali di contestazione alla società Avis, proprietaria delle autovetture ed unico soggetto identificabile attraverso il pubblico registro automobilistico. La società a norma degli artt. 203 e 204 bis CdS avrebbe potuto presentare ricorso al Perfetto e in quella sede avrebbe potuto rappresentare le proprie contestazioni. In mancanza di una impugnazione in via amministrativa dei verbali come prescritto dal terzo comma dell'art. 203 del CdS "(...) il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento" e anche nelle ipotesi in cui la società avesse



comunicato correttamente i nominativi dei clienti responsabili dell'infrazioni, perché la solidarietà, ai sensi della normativa richiamata, continua ad operare all'esterno, fermo restando che all'interno, nel rapporto, cioè, tra società e i propri clienti, la società, estinta l'obbligazione di che trattasi avrà diritto di regresso nei confronti del proprio cliente che ha commesso l'infrazione.

1.3.= Ciò posto, considerato il vincolo legale di solidarietà che rende la proprietaria del veicolo (nel caso la società Avis) ad essere responsabile del pagamento della sanzione per violazione del Codice della Strada, del tutto correttamente, il Tribunale di Firenze ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione proposta dall'Avis posto che le ragioni di una illegittimità delle sanzioni o di una mancata legittimazione sostanziale passiva andava proposta con l'impugnazione dei verbali e non anche con impugnazione della cartella.

In definitiva, il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che vengono liquidate con il dispositivo. Il Collegio dà atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio che liquida in €. 2.200,00 di cui €. 200 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, ed accessori come per legge, dà atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 sussistono i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore



RG. 27754 del 2016 Avis Budget Italia spa. -- Comune di Firenze

importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso nella Camera di Consiglio della sottosezione Seconda della Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione il 26 ottobre 2017